

Codice A1816A

D.D. 29 marzo 2018, n. 911

CNTG733 - Concessione breve per taglio piante lungo il Torrente Mellea, loc. Frazione Levaldigi, in comune di Savigliano (CN). Richiedente: FERRUA Pietro - Savigliano.

PREMESSO

che in data 27/02/2018 con nota protocollata al n. 9752/A1816A e con successiva relazione integrativa assunta al protocollo dello scrivente Settore con n. 14870/A1816A del 28/03/2018, il Sig. FERRUA PIETRO ha presentato una richiesta di Concessione Breve per l'autorizzazione al taglio piante su pertinenze demaniali del corso d'acqua Torrente Mellea, loc. F.ne Levaldigi, in comune di Savigliano;

che all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali, a firma del tecnico Brizio geom. Federica, nei quali è evidenziata la zona interessata dall'intervento richiesto nonché la relativa documentazione fotografica dello stato dei luoghi;

che in data 06/03/2018 con nota prot. n. 11039/A1816A è stato trasmesso al Comune di Savigliano l'avviso per le pubblicazioni di legge c/o l'Albo Pretorio Comunale come previsto dall'art. 8 del R.R. 14/R;

CONSIDERATO

che a seguito dell'esame degli atti progettuali la realizzazione dei lavori in argomento, per la parte di competenza di questo Ufficio ai sensi del Regio Decreto n. 523/1904, è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Torrente Mellea ed in relazione alla normativa regionale forestale vigente (R.R. n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i) è inquadrabile nell'ambito degli interventi di manutenzione idraulica riconducibili all'art. 37 bis;

che in relazione alla vigente tabella dei canoni di concessione per l'utilizzo delle pertinenze di demanio idrico (punto n), trattandosi di intervento di manutenzione di sponda, argine, aree di asservimento idraulico, e/o di alveo attivo, **il valore delle piante interessate dall'esecuzione degli interventi è da intendersi nullo;**

VISTO

che l'esito di avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Savigliano, pervenuto in data 26/03/2018 ed acquisito al n. 14500/A1816A di protocollo, non ha dato luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta;

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. n. 17 della L.R. n. 23/2008
- Visto il T.U. approvato con R.D. n. 523/1904
- Visto il D. Lgs. N. 112/1998
- Vista la L.R. n. 44 del 26/04/2000
- Visto il DPCM 22 dicembre 2000 (G.U. 21 febbraio 2001 n. 43)
- Vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001
- Vista la L.R. n. 12 del 18/05/2004

- Visto il Regolamento Regionale D.P.G.R. n. 14/R del 06.12.2004 e s.m.i
- Visto l'art. 23 della L.R. n. 5 del 05.05. 2012
- Vista la L.R. n. 4 del 10.02.2009
- Visto il Regolamento Regionale D.P.G.R. n. 8/R del 20.09.2011 e s.m.i. (art. 18-37-37bis)

determina

di autorizzare il Sig. FERRUA PIETRO ad eseguire gli interventi di taglio piante sul corso d'acqua Torrente Mellea, loc. F.ne Levaldigi, nel territorio del Comune di Savigliano nelle aree individuate negli elaborati e nelle planimetrie allegate all'istanza ed alla nota integrativa ns. prot. n. 14870/A1816A del 28/03/2018, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni e condizioni:

- durante l'esecuzione del taglio piante l'eventuale accatastamento del materiale dovrà essere depositato fuori dall'alveo inciso e dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua; il materiale di risulta (rami, frasche ecc) dovrà essere allontanato dall'alveo e posto in una zona non raggiungibile dalle acque di piena od opportunamente smaltito anche con operazioni di coppatura in loco;
- i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. Il Sig. **FERRUA PIETRO** è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, e degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto ad eseguire a proprie cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- **non si potrà alterare in alcun modo la sponda del fiume o le opere presenti su di essa con sradicamenti delle ceppaie** o movimento di terreno e tutte le pertinenze demaniali interessate dal taglio delle piante in esame dovranno essere ripristinate al termine dei lavori; è vietata la formazione di accessi permanenti all'alveo;
- **La Ditta richiedente dovrà provvedere ad informare questo Ufficio e il Gruppo Carabinieri Forestali di Cuneo della data di inizio dei lavori e della loro ultimazione, al fine di poter provvedere agli accertamenti del caso;**
- la presente autorizzazione **ha validità di anni 1 (uno)** attenendosi comunque a quanto dettato dall'art. 37/Bis del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 recanti norme di attuazione del Regolamento Forestale.

Con la presente **si autorizza l'occupazione temporanea del suolo demaniale** interessato dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. For. Elio PULZONI